

Internet e audiovisivi: libertà senza regole? Introduzione (23 maggio 2011)

1. Il titolo del nostro incontro evoca l'ancora attuale e serrato dibattito tra fautori della neutralità e libertà senza regole e quelli della regolamentazione istituzionale, tra apocalittici e integrati, tra catastrofisti e ottimisti.

Internet sembra essere ancora il baluardo di una libertà da difendere di fronte a un legislatore che, con diversi progetti di legge, insidierebbe quegli spazi di libertà che la Rete ha fino ad oggi creato. Nell'attuale contesto digitale, mancherebbero le ragioni per regolare un fenomeno mondiale che si pone come risorsa in se stessa illimitata, così che la neutralità e l'accessibilità della Rete sono visti come valori assoluti da difendere. Internet viene considerata insomma il mezzo anarchico per eccellenza di espressione del pensiero, il *mass medium* di portata mondiale: pare allora impossibile assoggettarlo al diritto senza offenderne la natura.

Governata dalla tecnologia la Rete produce, in verità, regole che si impongono a tutti, prescindendo dal luogo fisico ove si trova l'agente e dal diritto nazionale che, in astratto, dovrebbe applicarsi. Un nuovo diritto tecnologico prende sempre più consistenza e le decisioni del giurista dipendono sempre più dalla tecnologia informatica. Il fortunato libro del giurista americano Lawrence Lessig, dal titolo "*Code is the law*", ci dice che il codice binario, il codice sorgente, la *matrix*, prevale, nel fenomeno Internet, sul tradizionale concetto di codice come insieme coordinato di norme di legge.

Però bisogna chiedersi come sia possibile, quando centinaia di milioni di persone trascorrono una parte significativa, se non prevalente, della loro vita sulla Rete, creandovi rapporti, gruppi, dinamiche sociali, lasciare senza regolamentazione legislativa il fenomeno: *ubi societas ibi jus*. E' facile avvedersi che ciò implica un complesso di norme che attraversano il diritto costituzionale, pubblico, amministrativo, internazionale, comunitario,

commerciale, civile, industriale e pure penale.

Il giurista si trova così costretto ad adattarle a nuove fattispecie derivanti dalla tecnica informatica, ad apprendere nuovi nomi, nuovi concetti, avendo a che fare con continui sviluppi tecnologici.

Le conseguenze della iperdiffusione della Rete e delle nuove tecnologie di comunicazione sono, nell'ambiente giuridico, evidenti e caratterizzate da profili di grande novità:

1. una disarticolazione del sistema delle fonti, del resto la crisi del concetto di Stato nazionale, come unico soggetto legittimato a produrre norme all'interno dello spazio territoriale dei propri confini, è nota;

2. una circolazione di modelli giuridici uniformi, tali da appiattire perfino le differenze tra *civil law* e *common law*;

3. la creazione di nuovi beni, prima non concepiti perché del tutto privi del requisito della fisicità: i motori di ricerca, le banche dati on-line, i nomi a dominio, i siti web, lo spazio telematico disponibile per la memorizzazione di dati, fino ai diritti televisivi su piattaforma digitale.

4. nuove forme di responsabilità civile, che non riguardano unicamente lesioni di diritti su beni tradizionali, ma contemplano anche condotte non riproducibili nella realtà materiale. Sorgono così fattispecie illecite tipiche della Rete che non possono trovare dimora in ambiti diversi. Si pensi, ad esempio, alla contraffazione di nomi a dominio, o al caso dell'accesso non autorizzato alle banche dati, o alla controversa responsabilità del *provider* per attività illecite compiute da terzi nello spazio telematico.

In questo groviglio di vecchie norme che si devono adattare ai nuovi fenomeni, e di nuove norme che devono rincorrere i fenomeni tecnologici in continua mutazione, il faro, la bussola che deve guidare il giurista, è rappresentato dai valori costituzionali, soprattutto quelli

che incidono sui diritti primari della persona. E tra essi, data la specificità del fenomeno, assume un ruolo di maggiore rilevanza quello relativo al diritto di accesso alle informazioni, oltre al diritto di poter liberamente comunicare.

Mi allaccio così alla relazione del prof. **Gianluca Gardini**, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Ferrara, che ci esporrà il suo pensiero sul tema, assai dibattuto, del pluralismo informativo.

2. Il *cyberspazio* si presenta come l'ambiente privilegiato per le condivisioni del sapere che Pierre Levy, uno dei maggiori studiosi del fenomeno Internet, riassume nella definizione di "intelligenza collettiva". E' un nuovo ambiente che ha come tendenza fondamentale di interfacciare tutti i dispositivi di creazione, registrazione, comunicazione e simulazione dell'informazione, la quale viene poi scambiata attraverso nuove modalità comunicative e interattive - la posta elettronica, l'accesso a distanza e il trasferimento di *file*, i *newsgroup* e i *groupware* - mettendo in collegamento gli utenti della Rete e permettendo loro di condividere le illimitate risorse presenti al suo interno.

Internet è in definitiva il nuovo palcoscenico del mondo, sul quale vengono ormai messe in scena produzioni culturali di ogni tipo immaginabile. Nella teleradiodiffusione, o *broadcast*, in particolare, avviene una vera rivoluzione. Questo perché la tecnologia digitale ha svincolato i prodotti di informazione e di intrattenimento dai mezzi specifici per renderli universali, cioè adattabili a qualunque piattaforma: telefonia, televisione, radiofonia possono essere sostituiti da un'unica forma di trasmissione, senza specificazioni preventive del *medium* che veicola i contenuti. E' il principio di neutralità tecnologica, riconosciuto e sancito dal nostro T.U. sui servizi di *media* audiovisivi.

Strettamente correlata alla rivoluzione digitale, alla convergenza dei *media* nei settori dell'*entertainment*, delle telecomunicazioni e dell'industria tecnologica, è il processo che

Robert Fiedler chiama “mediamorfosi”: i nuovi *media* emergono dalla metamorfosi di mezzi più vecchi, i quali tendono ad adattarsi e a continuare ad evolversi. Ne è un esempio la trasformazione dell'emittenza televisiva in servizio di *media* audiovisivi, la cui disciplina è stato oggetto di incontro, sempre in quest'aula, lo scorso anno.

Le nuove tecnologie hanno portato profondi cambiamenti nel modo di diffondere e di fruire le opere dell'ingegno. La tecnologia digitale tende ad unificare i *media* aprendo nuovi mercati e nuove prospettive di guadagno. Si sta andando addirittura verso l'integrazione di tutti i messaggi di qualsiasi genere in un unico mezzo, talmente esauriente, diversificato e malleabile da assorbire nel medesimo testo multimediale l'intera esperienza umana passata, presente e futura.

L'opera dell'ingegno ormai "dematerializzata", con la progressiva sparizione del *corpus mechanicum*, che era il vero mezzo di comunicazione e diffusione e l'oggetto della protezione del diritto d'autore, produce fenomeni di riduzione di complessità, che si concreta nella eliminazione di intermediazioni nei processi di produzione mediatica di contenuti.

Si è appena conclusa nelle scorse settimane la consultazione pubblica sulla proposta di intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica (Delibera 668/10/CONS). Il dibattito è stato particolarmente intenso e ha coinvolto tutti i soggetti interessati, le istituzioni, l'accademia, la stampa. Spetta ora all'Autorità trarre le fila di una discussione che nasce come particolarmente vivace in tutta Europa, e proporre soluzioni che assicurino un equilibrio fra i tanti, e meritevoli, interessi in gioco.

Basti pensare alla discussa procedura prevista in tale delibera a tutela del diritto d'autore, che ha provocato il dibattito sulla legittimità – anche costituzionale – di tale previsione, stante la sovrapposizione e il coinvolgimento dei numerosi interessi – tutti meritevoli di tutela – coinvolti, ma soprattutto sul ruolo, oltre che ispettivo anche

“paragiudiziario”, che andrebbe ad assumere l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ma sarà il prof. **Giuseppe Rossi**, associato di diritto privato comparato presso questa università IULM, a parlarvi, più diffusamente, delle opere dell’ingegno e della proprietà intellettuale.

3. Parallelamente a questi mutamenti, l'attenzione e l'interesse degli attori coinvolti nel sistema si spostano dalla ricerca di possesso materiale dei beni di consumo e dei mezzi di comunicazione, alla ricerca di accesso ai canali di comunicazione.

In questo senso Internet, inteso come arena di interazione tra una pluralità di soggetti, e con la sua duplice natura *sia* di sistema tecnologico e mediatico *sia* di ambiente ospitante contenuti multimediali di intrattenimento, si pone come strumento principe per la distribuzione e la condivisione potenzialmente paritaria di contenuti e di accessi.

Nella nostra analisi, e in comparazione agli altri *media* tradizionali, il fenomeno più interessante di Internet resta, come caratteristica presente fin dalla sua nascita, la più elevata propensione del mezzo alla parità di accesso. Capirne il funzionamento significa anche mettere a fuoco la struttura dei mercati e dei sottomercati nonché la dinamica competitiva con gli altri mezzi di comunicazione. E di regolazione dei mercati e di tutela della concorrenza ci parlerà il prof. **Paolo Buccirossi**, ordinario di teoria e politica della regolamentazione presso l’Università Tor Vergata di Roma.

4. La rete è un’arena virtuale capace di offrire visibilità a chiunque, di cui possiamo analizzare, anche su base statistica, i comportamenti. L’accaparramento dei dati personali al fine di avere profili più dettagliati possibili di potenziali consumatori è un vero *business*. I grandi portali e il loro annesso motore di ricerca restano la principale via d’ingresso al World Wide Web, sia per i neofiti che per gli esperti. L’esperienza di questi anni ci porta a constatare

che a una più elevata disponibilità di tecnologia si accompagna un indebolimento dei diritti alla *privacy*.

Le problematiche che emergono sul tema sono poi amplificate dalle tecnologie di comunicazione moderne. Maggiore è la capacità comunicativa degli strumenti tecnologici di cui disponiamo, maggiore sarà il rischio che informazioni personali si disperdano senza il controllo del legittimo interessato. E' questo che accade soprattutto in Internet, dove gli attentati alla riservatezza dei navigatori sono all'ordine del giorno e dove è impossibile transitare «senza lasciare tracce».

Come afferma un autorevole documento firmato dalle Autorità Garanti per la *privacy* europee, esiste il concreto rischio di perdere il controllo dell'utilizzo dei propri dati una volta pubblicati in Rete. Le informazioni personali di ogni singolo utente vengono a conoscenza non solo degli altri soggetti appartenenti alla c.d. cerchia di amici, ma anche dell'intera comunità degli abbonati a un dato servizio.

Anche qui bisogna evitare l'errore di mantenere in vigore leggi arretrate rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorrerebbe un intervento legislativo tenendo conto del rapido evolversi della tecnologia: la tecnica legislativa della *sunset law*, cioè delle norme a scadenza predeterminata, permetterebbe di rivedere periodicamente quelle norme che non si adattano più alle nuove situazioni.

Ma più diffusamente sulla *privacy* ci parlerà il prof. **Salvatore Sica**, ordinario di diritto privato comparato presso l'università di Salerno.

5. La tutela dei minori, mentre trova una sufficiente tutela nel sistema di *governance* dei servizi di *media* audiovisivi, non trova ancora risposte adeguate e sufficienti nell'ambiente di Internet.

Il Comitato di garanzia Internet e Minori (nominato, con decreto del 18 febbraio 2004

del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie di concerto con il Ministro delle Comunicazioni) ha il compito di garantire l'osservanza del Codice di autoregolamentazione Internet e Minori, e di fornire assistenza agli operatori del settore e ai cittadini in merito alle problematiche della salvaguardia dei minori su Internet.

Tale Codice di autoregolamentazione si ispira, più precisamente, al principio di coregolamentazione: l'industria si impegna a darsi regole e ad adottarle, mentre un organismo di controllo pubblico vigila sul rispetto delle stesse regole in una sorta di "autoregolamentazione regolata".

E' stato da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 2 maggio 2011 il decreto del Ministero dello sviluppo economico approvato il primo aprile 2011 relativo ai criteri generali sulla classificazione dei programmi televisivi gravemente nocivi per i minori.

Il decreto recepisce, con alcune modifiche, le indicazioni fornite dal Comitato Media e Minori e dall'AGCom, sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 44 (il c.d. decreto Romani, dal nome dell'autore, on **Paolo Romani**), decreto legislativo che recepisce, a sua volta, la Direttiva europea sui servizi di *media* audiovisivi del 2007. Vengono individuati gli ambiti tematici (violenza, sessualità, tematiche sociali, relazionali e comportamentali) e le modalità con le quali i programmi vengono confezionati (grado di insistenza, livello di realismo, frequenza, gratuità delle scene rispetto alla narrazione) al fine di poter stabilire se debbano essere trasmessi solo in orari notturni (dalle ore 23 alle ore 7).

Ebbene, sarebbe necessario che tale normativa fosse applicata non solo all'ambito televisivo ma anche a tutti i servizi di *media* audiovisivi forniti tramite Internet.

Dei principali strumenti per la tutela dei minori che i fornitori di accesso alla Rete si impegnano ad offrire, ci parlerà la prof. **Lucia Musselli**, associata di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Milano.

6. Si parla di “cittadinanza digitale” a proposito di come l’individuo si relaziona con i pubblici poteri ed esercita i suoi diritti di cittadinanza, oltre che di “identità digitale”, che si esprime nei *social networks* con il fenomeno della moltiplicazione delle identità virtuali e dell’appartenenza a “gruppi” di condivisione di interessi comuni. Ma resta il fatto che, così come è oggi, la Rete funziona in maniera asimmetrica e distorsiva, polarizzando il valore economico a Ovest, verso gli Stati Uniti d’America, e a Est, verso la Cina, lasciando alla nostra Europa solo le briciole, e all’Italia le briciole dell’Europa.

Del punto di vista europeo doveva parlarci Mrs. **Margot Froehlinger** della Direzione Generale del Mercato interno dei servizi della Commissione europea, che per un impegno irrinunciabile dell’ultimo momento non ha potuto essere qui con noi.

ooo

La trasformazione e la convergenza dei nuovi *media*, segna insomma un passaggio epocale, che nel nostro Paese porta con sé, come è avvenuto per la teleradiodiffusione, un vuoto normativo. La magistratura, dovendo operare su fronti nuovi e in assenza di certezze normative, diventa a volte così “creativa” da sostituirsi di fatto al legislatore, emettendo pronunce discutibili e potenzialmente lesive delle nuove libertà verso le quali la Rete sembra condurci. Anche per questo, il sistema della tavola rotonda, che segue le relazioni, e che sarà moderata negli interventi dal dr. **Paolo Liguori**, direttore di TGcom, ci è parso più idoneo per vivacizzare il dibattito e coinvolgere, nelle problematiche *de jure condendo*, l’uditorio dei presenti, altrimenti oppresso da un’impostazione solo accademica. Per concludere, siamo di fronte a un mutamento mondiale e strutturale altamente significativo, specie se collocato in un contesto storico-evolutivo. La fine di ogni secolo negli ultimi tre secoli ha coinciso con una grande rivoluzione. La fine del Settecento ha coinciso con la rivoluzione del messaggio: la parola si è democratizzata (si pensi alla rivoluzione francese e alla dichiarazione di indipendenza americana). La fine dell'Ottocento è stata la rivoluzione del mezzo: è nata la

radio, è nato il cinema, sono stati fatti i primi esperimenti fondamentali della televisione. La fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio vedono la rivoluzione dell'integrazione tra mezzo e messaggio: tutti i mezzi e i contenuti mediatici in forma sonora, iconica, audiovisiva, diffusi da differenti dispositivi (computer, telefoni, televisori, etc.) concorrono a comporre un unico grande insieme di multimedialità che segna un passo significativo nell'evoluzione della comunicazione e una implementazione delle sue tecniche a beneficio delle interrelazioni e quindi dei processi spontanei della stessa società. La Rete è diventata ormai l'ambiente idoneo a coniugare le immaginazioni e le intelligenze, mettendole al servizio dello sviluppo e dell'emancipazione del genere umano. Internet è destinato a diventare una nuova istituzione, un sistema operativo sociale.

Vi ringrazio per avermi ascoltato in questa, necessariamente non breve, introduzione alle relazioni e lascio ai professori la parte interessante del convegno e della tavola rotonda.

Avv. Giovanni Bonomo